



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2405/2024

Oggetto: TECOL GROUP S.R.L., VIA AVOSSO 120/A, COMUNE DI CASELLA (GENOVA). D.P.R. N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI COMPLESSIVI EURO 651,65 PER ONERI DI ISTRUTTORIA EMISSIONI E DIRITTI DI ISCRIZIONE RIFIUTI.

In data 23/09/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto rifiuti

il D.M. 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006";

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

la Parte V, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 34215 del 29.05.2024 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Casella, in delega alla Camera di Commercio di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da Tecol Group S.r.l. per i comparti emissioni in atmosfera, acustica e per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione ad una nuova attività di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti (asfalto, terra, detriti) e plastica, da svolgere presso il sito di Via Avosso, 120, nel Comune di Casella (Genova);

verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota prot. n. 40435 del 25.06.2024 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e convocata conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Casella e la ASL 3 Genovese; con la suddetta nota è stato altresì comunicato:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

Atteso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 41908 del 01.07.2024 il Comune di Casella ha trasmesso il proprio parere favorevole ai fini urbanistici ed edilizi e dell'inquinamento acustico (**Allegato 3**);

con nota protocollo n. 44079 del 10.07.2024 la Città Metropolitana di Genova ha formulato richiesta di integrazioni relativamente al comparto rifiuti con contestuale sospensione dei termini procedurali;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 45225 del 16.07.2024 la ASL3 Genovese ha trasmesso il proprio parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 50116 del 09.08.2024 sono pervenute dal S.U.A.P. del Comune di Casella le integrazioni richieste all'Azienda con la suddetta nota protocollo n. 44079 del 10.07.2024;

alla documentazione pervenuta risultava altresì allegato il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", predisposto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, riguardante la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'attività di stoccaggio di rifiuti inerti, il quale verrà approvato con separato atto della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che

in data 13.08.2024 è stata redatta relazione tecnica relativamente al comparto rifiuti;

in data 10.09.2024 è stata redatta relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera;

entrambe le relazioni sono inserite nel relativo fascicolo informatico in allegato alla relazione di chiusura procedimento;

dalle suddette relazioni tecniche si evince che il ciclo produttivo della Tecol Group S.r.l. è quello indicato negli **Allegati 1 e 2**, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;

Rilevato che

Comparto rifiuti

Il settore di conferimento dedicato all'attività di messa in riserva R13 verrà realizzato nell'area esterna del sito dell'Azienda.

I rifiuti accettati verranno depositati all'interno delle diverse baie dedicate dell'area di messa in riserva, come individuata in planimetria.

I rifiuti provenienti dalle diverse attività dell'Azienda giungeranno in sito con mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti con regolare formulario. I rifiuti EER 17.03.02 e EER 17.05.04 saranno accettati solo previa verifica della compatibilità con l'operazione di recupero R13 (analisi chimica/merceologica del rifiuto).



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

I rifiuti in uscita dall'impianto manterranno il codice EER in entrata, lo scopo dell'impianto è quello esclusivo di accorpare i codici EER senza effettuare miscele tra di essi, e di predisporli per l'avvio a recupero ad impianti autorizzazioni con operazioni da R1 a R11.

Qualora l'operazione di recupero da R1 a R11 cui saranno avviati i rifiuti in uscita richiedesse la verifica del test di cessione secondo D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., si procederà alla sua esecuzione e verifica con periodicità annuale. La corretta applicazione dei codici EER in uscita è determinata in funzione del fatto che sono verificati con analisi chimica/merceologica i rifiuti in entrata.

Emissioni in atmosfera

L'attività di messa in riserva R13 genererà delle emissioni diffuse in atmosfera derivanti principalmente dall'attività di edilizia e di posa di fibra ottica svolte dall'Azienda. Le attività di movimentazione e di deposito di tali rifiuti potrà originare emissioni diffuse di polveri individuate come ED1.

L'Azienda ha predisposto le seguenti azioni di contenimento delle emissioni diffuse:

- l'area dedicata all'attività R13 sarà dotata di copertura mobile che potrà essere aperta solo durante le operazioni di carico/scarico e rimanere chiusa in fase di stoccaggio, in modo da riparare i rifiuti dal dilavamento da parte delle acque meteoriche, nonché ridurre l'effetto del vento. Gli stessi saranno collocati in baie e la presenza della copertura chiusa sostanzialmente azzererà l'interazione con il vento per le fasi di stoccaggio;
- le operazioni di movimentazione dei rifiuti saranno svolte in assenza di vento forte (velocità > 5 m/s);
- il deposito sarà dotato di sistema di irrorazione di acqua a canna con ugello a nebulizzazione che verrà azionato prima di ogni movimentazione in modo da ridurre al minimo l'eventuale emissione di polveri.

Atteso che, secondo l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di movimentazione di sostanze polverulente necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; in particolare è disposto che nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

Ritenuto che

l'attività dell'Azienda possa essere causa di emissioni di polveri in seguito alle operazioni di carico, scarico e movimentazione di rifiuti, principalmente derivanti dall'attività di edilizia e di posa di fibra ottica svolte dall'azienda stessa;

le attività sopra descritte possano determinare emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili, che il gestore deve provvedere a limitare e contenere mediante accorgimenti e misure idonee come da Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'Azienda, come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza, abbia già previsto di adottare specifiche misure per l'abbattimento delle polveri durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti;

le specifiche misure proposte siano adeguate al fine di evitare efficacemente l'emissione diffusa di polveri;

Atteso che la Città Metropolitana in data 25.06.2024 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 17.07.2024;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che gli oneri istruttori per € 600,00 risultano essere stati corrisposti per il comparto emissioni in data 15.03.2024, tramite piattaforma PagoPa; in pari data risultano altresì essere stati corrisposti i diritti di iscrizione all'albo gestori pari a Euro 51,65;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 56134 del 18.09.2024, unitamente alle relazioni tecniche di comparto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Tecol Group S.r.l. per l'attività svolta presso il sito di Via Avosso 120/A, nel Comune di Casella (Genova) sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva

DISPONE

fatti salvi eventuali diritti di terzi:

- A. di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 a Tecol Group S.r.l. per l'attività svolta presso il sito di Via Avosso 120/A, nel Comune di Casella (Genova), relativamente ai comparti rifiuti, emissioni in atmosfera ed acustica;
- B. di procedere all'iscrizione di Tecol Group S.r.l. al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata con il n. 544;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- C. di autorizzare lo stabilimento alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni, contenute in **Allegato 1**, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- D. di assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto rifiuti, al rispetto delle prescrizioni, contenute in **Allegato 2**, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- E. di prendere atto, per quanto concerne l'inquinamento acustico e la compatibilità urbanistica/edilizia, del parere rilasciato dal Comune di Casella, protocollo n. 41908 del 01.07.2024, riportato in **Allegato 3**, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana di Genova prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Casella per la successiva trasmissione a:

- Tecol Group S.r.l.;
- Comune di Casella;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL;
- Albo Gestori Ambientali, Sezione Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato adottato in 87 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (29.05.2024), tenuto conto di 30 giorni di sospensione termini per richiesta integrazioni (dal 10.07.2024 al 09.08.2024).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**